

Comune di Leini



COMUNE DI LEINI

REGIONE PIEMONTE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI	5
ARTICOLO 1 - OGGETTO	5
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 3 - COMPETENZE.....	6
ARTICOLO 4 – RESPONSABILITÀ.....	6
ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	6
ARTICOLO 6 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	7
TITOLO II – NORME DI ACCESSO AL CIMITERO	8
ARTICOLO 7 – ORARIO DI APERTURA.....	8
ARTICOLO 8 - ORARIO DEI FUNERALI	8
ARTICOLO 9 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA	8
ARTICOLO 10 - CUSTODIA DEI DOCUMENTI	8
ARTICOLO 11 - DIVIETI DI INGRESSO.....	8
ARTICOLO 12 - RITI RELIGIOSI.....	9
ARTICOLO 13 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI	9
ARTICOLO 14 - COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO.....	9
ARTICOLO 15 – LAVORI A CURA DI PRIVATI ED IMPRESE	10
ARTICOLO 16 – SERVIZI FUNEBRI.....	10
TITOLO III - SERVIZI CIMITERIALI	10
ARTICOLO 17 – SERVIZI, PRINCIPI E STANDARD DI QUALITÀ	10
ARTICOLO 18 – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO.....	11
ARTICOLO 19 – DECORO E CURA DELLE SEPOLTURE	12
ARTICOLO 20 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	12
ARTICOLO 21 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA.....	13
ARTICOLO 22 – RICEVIMENTO DELLE SALME E DI RESTI MORTALI.....	13
ARTICOLO 23 – DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI	13
ARTICOLO 24 – DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI	13
ARTICOLO 25 - SEPOLTURE	13
ARTICOLO 26 - FORMA E CLASSI DEI CAMPI	14
ARTICOLO 27 - CIPPI INDICATIVI	14
ARTICOLO 28 - SCAVO DELLA FOSSA	14
ARTICOLO 29 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE	14
ARTICOLO 30 - NORME PER LE SEPOLTURE A INUMAZIONE	14

ARTICOLO 31 - ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE	15
Art. 32 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE – RECUPERO MATERIALI	15
ARTICOLO 33 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE	15
ARTICOLO 34 – CELLETTE OSSARIO E CINERARIE.....	16
ARTICOLO 35 – REGIME DI CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE	16
ARTICOLO 36 – TUMULAZIONE PROVVISORIA IN LOCULO O CELLETTA.....	17
ARTICOLO 37 - SEPOLTURE IN CAPPELLE ED EDICOLE PRIVATE (MODALITÀ TERMINI E PRESCRIZIONI)	17
ARTICOLO 38 – DIRITTO DI SEPOLCRO.....	18
ARTICOLO 39 – DIVISIONE	19
ARTICOLO 40 – TUMULAZIONE PROVVISORIA IN TOMBA DI FAMIGLIA	19
TITOLO IV – SEPOLTURE AD USO PRIVATO	20
ARTICOLO 41 - CONCESSIONI.....	20
ARTICOLO 42 - MODALITÀ PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE	20
ARTICOLO 43 - CONCESSIONARI	21
ARTICOLO 44 – CONCESSIONI PER INUMAZIONI	21
ARTICOLO 45 – CONCESSIONI PER TUMULAZIONI.....	21
ARTICOLO 46 – CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI.....	21
ARTICOLO 47 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE	22
ARTICOLO 48 – DECORRENZA DELLA CONCESSIONE – RINNOVI.....	22
ARTICOLO 49 – REVOCA DELLE CONCESSIONI.....	22
ARTICOLO 50 – CONCESSIONE E RINUNCIA, NUOVE CONCESSIONI.....	22
ARTICOLO 51 – DECADENZA	23
ARTICOLO 52 - VIGILANZA DEL SINDACO – ORDINE DELLE CONCESSIONI	24
TITOLO V – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI	24
ARTICOLO 53 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....	24
ARTICOLO 54 – TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE	25
ARTICOLO 55 – MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI	26
ARTICOLO 56 – AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA	26
ARTICOLO 57 – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO	28
ARTICOLO 58 – DISPERSIONE DELLE CENERI.....	28
ARTICOLO 59 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI	29
ARTICOLO 60 – PROCEDURA PER LA DISPERSIONE.....	30

ARTICOLO 61 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE	30
ARTICOLO 62 – REGISTRI PER L’AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE	30
TITOLO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	31
ARTICOLO 63 - ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.....	31
ARTICOLO 64 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	32
ARTICOLO 65 – DIRITTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.....	32
ARTICOLO 66 - OGGETTI DA RECUPERARE.....	32
ARTICOLO 67 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI.....	33
ARTICOLO 68 - CAUTELE DA ADOTTARSI NELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.....	33
TITOLO VII – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO (ACCERTAMENTO DEI DECESSI, DICHIARAZIONE O AVVISO DI MORTE, ATTO DI MORTE)	33
ARTICOLO 69 - POLIZIA MORTUARIA COMUNALE.....	33
ARTICOLO 70 – ACCERTAMENTO DEL DECESSO E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE.....	33
ARTICOLO 71 - DICHIARAZIONE DI MORTE O AVVISO DI MORTE	34
ARTICOLO 72 – ATTO DI MORTE.....	34
ARTICOLO 73 - SEGNALAZIONI PER SOSPETTO DI MORTE DOVUTA A REATO	34
ARTICOLO 74 – RISCOント DIAGNOSTICO	35
ARTICOLO 75 – NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI.....	35
ARTICOLO 76 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI	35
ARTICOLO 77 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA.....	35
TITOLO VIII - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	36
ARTICOLO 78 – LUOGO DI DEPOSITO DEL CADAVERE DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE	36
ARTICOLO 79 PERIODO DI OSSERVAZIONE.....	36
ARTICOLO 80 – CONDIZIONI PER L’OSSERVAZIONE.....	36
TITOLO IX - TRASPORTO DELLE SALME	36
ARTICOLO 81 – TRASPORTO FUNEBRE.....	36
ARTICOLO 82 - TRASPORTI ALL’ESTERO	37
TITOLO X – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	37
ARTICOLO 83 – S ANZIONI.....	37
ARTICOLO 84 – ENTRATA IN VIGORE	37
ARTICOLO 85 – NORMA DI RINVIO	37

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, manutenzione ed ampliamento dei Cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita. Il presente regolamento è formulato in attuazione delle disposizioni contenute:

- nel Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria;
- nel D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.”;
- nelle Leggi Regione Piemonte n. 5 del 15/3/2001, n. 20 del 31/10/2007 recante “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri” e n. 15 del 25/6/2008;
- nelle circolari Regione Piemonte prot. n. 3560 del 18/3/1998, n. 3/AMB/SAN del 25/7/2005 e n. 1/SAN/FEL del 13/10/2008;
- nelle D.G.R. Piemonte n. 115-6947 del 5/8/2002 e n. 25 – 8503 del 24/2/2003;
- nella Legge Regione Piemonte 15 del 3/08/2011 recante “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della Legge regionale del 31/10/2007 n. 20”;
- nel “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).” approvato con DPGR 8 agosto 2012, n. 7;
- nella Legge Regione Piemonte n. 3 del 11/03/2015 contenente “Disposizioni regionali in materia di semplificazione” (art. 51);
- nel Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 61-10542 del 17/03/2015.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a) *feretro*: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risultante di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) *inumazione*: la sepoltura della salma nella nuda terra, in campo comune o in concessione;
- c) *tumulazione*: la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- d) *traslazione*: il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero situato anche in altro Comune;
- e) *esumazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente inumato e l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- f) *estumulazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente tumulato e l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g) *celletta ossario*: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
- h) *ossario comune*: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
- i) *nicchia/celletta cineraria*: manufatto, delle dimensioni minime di m 0,35 x 0,35 x 0,50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;

- j) *cinerario comune*: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto. Nel cimitero di Leini l'ossario comune, in attesa della realizzazione dell'apposita area per la dispersione delle ceneri, svolge anche funzione di cinerario comune;
- k) *area per la dispersione delle ceneri*: area di circa 10 metri quadrati individuata all'interno del vigente Piano regolatore cimiteriale per la dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 3 - COMPETENZE

1. Gli Uffici comunali ed i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
2. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie ed ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare, in tal modo, anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.
3. Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

ARTICOLO 4 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso difforme e non consentito di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. I soggetti privati che sono autorizzati ad operare all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà comportare la revoca dell'autorizzazione.

ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero o presso l'ufficio cimiteriale sono conservati a disposizione del pubblico:
 - a) il registro di cui all'art.52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.;
 - b) copia del presente Regolamento Comunale;
 - c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:1500 (art.54 D.P.R. 10/9/1990 n.285 e s.m.i.);
 - d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
 - e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;
 - f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
 - g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
 - h) l'elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è avviata la procedura di decadenza;

- i) il registro delle sepolture costantemente aggiornato con le posizioni delle concessioni nei loculi e nelle cellette;
- j) la “carta di qualità dei servizi cimiteriali”;
- k) il registro dei reclami e delle osservazioni;
- l) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241.

ARTICOLO 6 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale, redatto ai sensi del capo 10 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 e s.m.i., recepisce le necessità del servizio cimiteriale, e, così come previsto dal D.P.R. 285/90, individua:

- a) i lotti di terreno da destinare ad inumazioni, secondo le prescrizioni dell’art. 58 del D.P.R. 285/90;
- b) le aree destinate alla costruzione di manufatti per la tumulazione oppure la conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni (art. 59 del D.P.R. 285/90);
- c) le aree per sepolture private, con l’ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere e le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del D.P.R. 285/90;
- d) la camera mortuaria, il deposito di osservazione e la sala per autopsie di cui agli artt. 64, 65 e 66 del D.P.R. 285/90;
- e) gli spazi destinati o da destinare agli edifici adibiti ad altri servizi cimiteriali (guardiole, magazzini e depositi);
- f) l’ubicazione del cinerario comune di cui all’art. 80 del D.P.R. 285/90;
- g) la viabilità veicolare interna, i percorsi pedonali e le aree verdi;
- h) gli spazi per parcheggi al servizio del Cimitero, da ubicare fuori del recinto cimiteriale, a norma dell’art. 59 lettera b) del D.P.R. 285/90.

2. In conformità alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale vengono delimitati i reparti destinati a:

- a) campi di inumazione;
- b) tumulazioni individuali (loculi o colombari);
- c) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
- d) cellette ossario;
- e) cellette cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune.

La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all’art.54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.

3. Il Piano Regolatore Cimiteriale ha validità decennale a partire dalla data dell’adozione in via definitiva da parte del Consiglio Comunale; esso dovrà essere aggiornato qualora vengano apportate modifiche alle quantità di aree per sepolture, alla viabilità principale o al perimetro del cimitero.

TITOLO II – NORME DI ACCESSO AL CIMITERO

ARTICOLO 7 - ORARIO DI APERTURA

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri.
2. Nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, 1° Maggio e Ferragosto l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.
3. Il segnale acustico di chiusura è dato mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato da personale comunale o da personale dipendente del soggetto incaricato della gestione.
5. Il responsabile del servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e s.m.i. e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 8 - ORARIO DEI FUNERALI

1. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto.
2. Gli orari di celebrazione delle funzioni religiose sono definiti tramite accordi con le comunità religiose con riguardo agli:
 - orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati in giorni feriali;
 - orari di arrivo al cimitero, armonizzando le attività operative con le manifestazioni di cordoglio.

ARTICOLO 9 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. Il necroforo non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 10 - CUSTODIA DEI DOCUMENTI

1. Le autorizzazioni di cui al precedente articolo devono essere trattenute dal personale addetto del cimitero. Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione;
 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc....
2. Un esemplare del registro di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, alla fine di ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il cimitero stesso.

ARTICOLO 11 - DIVIETI DI INGRESSO

1. Non è consentito l'ingresso al Cimitero Comunale:
 - ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente;

- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 12 - RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generali, della Chiesa Cattolica e degli altri culti non in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, devono essere preannunciate al Sindaco almeno tre giorni prima.

ARTICOLO 13 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero.
2. Ai soli portatori di handicap motorio è consentito l'accesso servendosi di carrozzelle per disabili anche elettriche.
3. Per le persone con limitate capacità deambulatorie, dovute a motivi di salute o all'età avanzata, il servizio di custodia mette a disposizione sedie a rotelle a spinta manuale.
4. Le imprese che eseguono lavori autorizzati all'interno del cimitero, possono chiedere, all'Ufficio Tecnico Comunale, in caso di gestione diretta del servizio, o al soggetto gestore, in caso di affidamento ad operatore economico, il permesso per poter circolare all'interno del Cimitero stesso con propri mezzi. L'autorizzazione stessa dovrà contenere, oltre all'indicazione della ditta, il numero di targa del veicolo, il tipo e la marca, nonché le generalità dell'autista. L'ingresso di tali veicoli è in ogni caso vietato al di fuori dell'orario di lavoro.

ARTICOLO 14 - COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. All'interno del Cimitero è vietato:
 - fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - introdurre biciclette, armi, cani od altri animali, oggetti irriverenti; introdurre cesti od involti, salvo quelli che contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazione, lapidi;
 - buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi;
 - portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero medesimo;
 - prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - eseguire lavori, iscrizioni, sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - chiedere elemosina, fare questue;
 - assistere alle esumazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 15 – LAVORI A CURA DI PRIVATI ED IMPRESE

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione di lapidi o costruzione di tombe, sepolcri ecc... ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione del competente ufficio comunale.
2. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere, in luogo dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'autorizzazione prevista dal successivo articolo 37.
3. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
4. E' vietato attivare sull'area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
5. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
6. Nel corso dei lavori, l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce e quant'altro.
7. L'orario di lavoro è fissato dal responsabile ufficio comunale competente, in caso di gestione diretta del servizio, o dal soggetto gestore, in caso di affidamento ad operatore economico; è in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
8. Nei cinque giorni precedenti la festività del 1° Novembre e in quelli immediatamente successivi è vietata la posa in opera di materiali o lapidi; si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 16 – SERVIZI FUNEBRI

1. Le imprese di pompe funebri, che svolgono i propri servizi a richiesta e per conto delle famiglie, sono tenute ad osservare scrupolosamente le norme nazionali e regionali vigenti al momento della sepoltura e quelle stabilite dal presente Regolamento.
2. E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
 - b) di esigere onorari diversi da quelli previsti dal tariffario concordato o depositato in Comune;
 - c) di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
3. I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenersi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

TITOLO III - SERVIZI CIMITERIALI

ARTICOLO 17 – SERVIZI, PRINCIPI E STANDARD DI QUALITÀ

1. I servizi cimiteriali erogati dal Comune di Leini comprendono:
 - a) il servizio di custodia e manutenzione del complesso cimiteriale e delle aree, anche esterne, pertinenziali;
 - b) il Servizio Amministrativo, che disimpegna le funzioni di front office al cittadino;
 - c) le attività di sepoltura;
 - d) le attività di “esumazione e di estumulazione”.

2. Il Comune di Leini, direttamente o a mezzo di idoneo concessionario del servizio, gestisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, i propri Servizi Cimiteriali sulla base dei seguenti principi fondamentali:

- a) eguaglianza ed imparzialità di trattamento;
- b) continuità;
- c) partecipazione, chiarezza e trasparenza;
- d) efficacia ed efficienza;
- e) informazione e rispetto della privacy.

3. Al fine di garantire adeguati standard di qualità del servizio e, al personale addetto alla vigilanza sulla gestione ed ai cittadini-utenti, la possibilità di verificarne gli effettivi livelli di efficienza ed efficacia, il Comune di Leini si dota della "carta di qualità dei servizi cimiteriali" che individua i fattori di qualità specifici, misurati attraverso indicatori, in grado di rappresentare in modo valido una dimensione della qualità effettiva.

ARTICOLO 18 - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

1. La custodia e la gestione del complesso cimiteriale e dei relativi servizi è garantita da idoneo personale che è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero, e provvedere a:

- a) curare l'ammissione delle salme al cimitero;
- b) tenere aggiornati i registri di cui all'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. 285/1990 di Polizia Mortuaria;
- c) garantire la costante disponibilità di almeno tre fosse, di cui due per gli adulti ed una per i fanciulli;

d) svolgere le operazioni di seppellimento e di esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che si rendono necessarie, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;

e) curare la manutenzione e l'ordine all'interno del Cimitero;

f) tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del Cimitero secondo l'orario stabilito; far precedere la chiusura dal segnale di cui al comma 3 dell'art. 7;

g) sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del Cimitero, e riferire tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente all'ufficio competente, ai sensi dell'articolo precedente.

2. Nell'assolvimento delle sue attribuzioni il personale addetto deve usare le cautele e tenere il comportamento che si addice al carattere del servizio, ed in particolare:

a) scavare le fosse secondo le misure prescritte, eliminando le pietre che, messe da parte, saranno poi trasportate nei posti fissati;

b) colmare le fosse con la sola terra e formare il tumulo a displuvio;

c) evitare, nelle esumazioni, nelle estumulazioni ed in qualsiasi altro scavo, dispersione di ossa, di avanzi di indumenti e di feretro;

d) completare, ad inumazione e a tumulazione ultimata, le apposite bolle;

e) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'art.66 circa il rinvenimento di preziosi o di ricordi personali;

f) curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private, nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del Cimitero;

g) curare la chiusura dei loculi, delle cellette ossario e delle cellette cinerarie e, a richiesta dei privati concessionari, dei loculi in tombe di famiglia, mediante la muratura e la collocazione delle lapidi, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali;

3. Il personale addetto al Cimitero ed ai servizi funebri deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge e, in particolare:

a) vestire, ove prescritta, la divisa di servizio e tenerla in condizioni decorose;

b) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna o festiva, qualora le esigenze del servizio, lo richiedano.

4. Al personale del Cimitero e servizi funebri è fatto divieto:

a) di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del Cimitero, anche a titolo gratuito;

b) di accettare e chiedere mance;

c) di asportare oggetti o materiali di qualunque tipo e specie.

ARTICOLO 19 - DECORO E CURA DELLE SEPOLTURE

1. I concessionari sono tenuti a garantire il decoro e la corretta manutenzione dei manufatti loro assegnati.

2. I lavori di mantenimento ed ornamentazione dei tumuli e sepolture di loro spettanza possono essere eseguiti direttamente dai concessionari o da personale e imprese di loro fiducia osservando le norme prescritte dai relativi regolamenti comunali.

ARTICOLO 20 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla Legge, o specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio;

b) il recupero ed il relativo trasporto delle salme decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) l'inumazione in campo comune;

d) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;

e) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;

f) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione) nel Cimitero per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi;

g) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione) nel Cimitero per le salme di persone di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.

Tutti gli altri servizi (trasporti funebri sul territorio comunale, esecuzione operazioni cimiteriali) sono sottoposti al pagamento delle tariffe in vigore al momento della richiesta.

2. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, può individuare ulteriori particolari servizi da erogare in forma gratuita.

3. Tutti gli altri servizi, compresi i trasporti funebri sul territorio comunale e l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale sulla base delle norme vigenti.

4. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.

ARTICOLO 21 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Il necroforo non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del D.P.R. 285/1990.
2. Le autorizzazioni alla sepoltura debbono essere trattenute dal personale addetto del cimitero. Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati;
 - c) le generalità delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc....
3. Un esemplare del registro di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, alla fine di ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro custodito presso il cimitero.

ARTICOLO 22 - RICEVIMENTO DELLE SALME E DI RESTI MORTALI

1. Nel Cimitero debbono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. 285/1990 di Polizia Mortuaria;
 - e) i resti mortali delle persone sopraelencate.
 - f) nel campo comune, i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, purché nate in Leini oppure che abbiano avuto, in qualche periodo della loro vita, la residenza nel Comune (tale condizione deve essere certificata dall'anagrafe), previa richiesta e pagamento secondo le tariffe vigenti.

ARTICOLO 23 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio di Stato Civile, per le pratiche richieste dal caso.

ARTICOLO 24 - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in apposito feretro.
2. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dall'articolo 80, il cadavere, rivestito di abiti o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.
3. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro madre e neonato, morti in concomitanza del parto.
4. Le caratteristiche ed i materiali delle casse debbono essere conformi alle disposizioni vigenti ed alla tipologia di sepoltura.

ARTICOLO 25 - SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle e tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento di Polizia Mortuaria.
4. A norma dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n.1265, il comune di Leini garantisce una adeguata dotazione di campi di inumazione.

ARTICOLO 26 - FORMA E CLASSI DEI CAMPI

1. I campi comuni per le sepolture ordinarie sono di una sola classe.
2. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

ARTICOLO 27 - CIPPI INDICATIVI

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento e verrà posto a cura del personale del cimitero.

ARTICOLO 28 - SCAVO DELLA FOSSA

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depositato il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ARTICOLO 29 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, debbono avere una profondità non inferiore a due metri. Nella parte più profonda la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato l'una dall'altra.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

ARTICOLO 30 - NORME PER LE SEPOLTURE A INUMAZIONE

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre: soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per l'inumazione non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Le casse dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti al momento.
3. Per le sepolture in campi comuni non è ammessa la scelta dei posti.
4. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.
5. Sulla fossa è permesso il collocamento di croci, di monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo.
6. Il monumento o la lapide dovrà poggiare su un conveniente basamento atto a garantire la stabilità; detta fondazione non dovrà comunque superare la quota del terreno del campo e potrà avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza m 2,20; larghezza m 1,00.

7. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, nonché i portafiori ed i lampadari.
8. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, luogo e data di nascita o età, condizione delle persone defunte, all'anno mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà del Responsabile incaricato dal Sindaco, dietro domanda, di darne autorizzazione.
9. L'Amministrazione Comunale potrà disporre che la fornitura dei manufatti di cui ai precedenti commi, complete di Kit in bronzo, portafiori, cornice fotografia e lettere per scritte su lapide, avvenga a propria cura, o di operatore dalla stessa individuato, con addebito dei relativi costi come definiti dal tariffario vigente.
10. Qualora l'Amministrazione Comunale non si avvalga della facoltà di cui al precedente comma 9, potranno provvedervi i parenti del defunto, previa autorizzazione dell'Amministrazione, a mezzo di impresa di propria fiducia; in tal caso è dovuto il versamento di adeguata cauzione nella misura stabilita dal tariffario dei servizi cimiteriali.
11. Detta cauzione sarà rimborsata a lavori ultimati e previo accertamento che non siano stati arrecati danni alle proprietà Comunali e private. L'esecuzione delle suddette opere dovrà avvenire esclusivamente durante l'orario di apertura al pubblico del cimitero.

ARTICOLO 31 - ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

1. Sulle sepolture private e sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici o con i rami non si invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura dovranno essere ridotti, su semplice invito del personale addetto, all'altezza prescritta.
2. Nel caso di inadempienza, il competente Ufficio disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.
3. E' consentita la posa di cordoli a delimitazione del posto.

Art. 32 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE – RECUPERO MATERIALI

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.
2. E' facoltà del Comune, su istanza degli interessati, presentata prima della scadenza suddetta, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra, da parte degli aventi diritto, in considerazione della loro importanza artistica.
3. Parimenti è possibile autorizzare, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini entro il terzo grado, purché nello stesso cimitero e a condizione che i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, utilizzato per costruzioni o riparazioni nel cimitero.
5. I materiali che non possono essere reimpiegati nel cimitero possono essere venduti a licitazione privata: l'importo relativo è impiegato per opere di miglioramento generale e di miglioramento dei campi comuni.

ARTICOLO 33 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Nella tumulazione ogni feretro, deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separata.
2. A norma degli artt. 30 e 31 del D.PR. 285/1990, per la tumulazione nei loculi stagni, come definiti dall'art. 2 dell'allegato A al regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, è prescritta la duplice cassa: una di legno e l'altra di metallo.
3. Per la tumulazione nei loculi aerati in acciaio zincato o vetroresina, come definiti dall'art. 3 dell'allegato A al regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, è prescritta la sola cassa in legno corredata del necessario Kit.

4. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore ai quindici anni, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa, nella misura indicata nel tariffario vigente.
5. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.
6. La concessione di loculo singolo è data individualmente solo a seguito del decesso della persona cui è destinato, fatte salve specifiche deroghe in occasione della costruzione di nuovi lotti di loculi. In casi eccezionali la stipulazione della concessione può essere autorizzata anche con il concessionario vivente, qualora questi dimostri di non avere parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte.
7. La concessione dei loculi stagni ha durata di anni quaranta, eventualmente rinnovabili per ulteriori venti. Nel caso di loculi doppi. qualora alla data del decesso del secondo concessionario alla scadenza della concessione intercorrano meno di venti anni, previo versamento di un diritto pari al terzo dell'importo della concessione, determinato secondo la tariffa vigente al momento della scadenza originaria, la concessione sarà prorogata di altri venti anni.
8. La concessione dei loculi aerati ha durata di anni quindici, eventualmente rinnovabili per ulteriori cinque.
9. Alla scadenza della concessione il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune, salva la facoltà per gli eredi, di collocare i resti in cellette ossario.
10. Nel loculo è ammesso il collocamento di cassetine con i resti e con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo previsto dal tariffario.

ARTICOLO 34 – CELLETTE OSSARIO E CINERARIE

1. Le cellette ossario raccolgono, in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti dei cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.
2. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato.
3. Ogni cassetta e ogni urna deve contenere i resti di una sola persona.

ARTICOLO 35 – REGIME DI CONCESSIONE DI LOCULI E CELLETTE

1. I loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie sono ceduti, normalmente, completi della sola lapide in marmo.
2. L'Amministrazione Comunale potrà disporre la fornitura delle lapidi in marmo, complete di Kit in bronzo comprensivo di lampada votiva, portafiori, cornice fotografia e lettere per scritte su lapide con addebito dei relativi costi in aggiunta alla tariffa per la concessione.
3. È vietato applicare alla lapide che divide l'avello, mensole e davanzali sporgenti. E' vietato, altresì, sistemare vasi di fiori ed altri oggetti ingombranti, nello spazio antistante i loculi e le cellette nelle adiacenze delle file di terra.
4. Qualora l'Amministrazione Comunale non si avvalga della facoltà di cui al precedente comma 2, i concessionari potranno applicare alle lapidi ornamenti di materiale e tipologia approvati dall'Amministrazione Comunale purché non sporgano per più di 15 centimetri. Sono ammessi i ritratti a smalto ed in porcellana. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, luogo e data di nascita o età, condizione delle persone defunte, all'anno mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà del Responsabile incaricato dal Sindaco, dietro domanda, di darne autorizzazione. L'impresa incaricata per l'iscrizione dovrà dare preavviso scritto su apposito modulo al personale del Cimitero.
6. I loculi, le cellette ossario e le cellette cinerarie non sono commerciabili a nessun titolo, sono destinate, esclusivamente, alla sepoltura della salma, dei resti mortali o delle ceneri indicati nel contratto all'atto della concessione stessa che decadrà automaticamente allorquando la sepoltura individuale non sia occupata da salma, ceneri o resti mortali per i quali era stata richiesta.
7. La dichiarazione di decadenza compete al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
8. E' facoltà del Concessionario rinunciare alla concessione e restituire al Comune il loculo o la celletta non ancora occupati con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo art. 50.
9. Verificatasi la restituzione di cui al precedente comma 8, il loculo o la celletta ossario potrà essere oggetto di nuova concessione con applicazione delle vigenti tariffe.

ARTICOLO 36 - TUMULAZIONE PROVVISORIA IN LOCULO O CELLETTA

1. La tumulazione provvisoria in loculo, celletta ossario o cineraria può essere autorizzata esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando il richiedente dimostri di aver ottenuto in concessione un'area cimiteriale per edificare la propria tomba;

b) quando il Cimitero Comunale risulti carente di loculi o cellette ossario;

La relativa autorizzazione è concessa previo assenso formale del concessionario.

2. La tumulazione provvisoria è consentita per una durata non superiore a quella prevista per l'ultimazione dei lavori della tomba nel caso di cui al punto a), sino alla realizzazione di nuovi loculi nel caso di cui al punto b).

3. Colui che richiede la tumulazione provvisoria, dovrà dichiarare formalmente, all'atto della domanda, di essere a conoscenza che in ogni caso, alla scadenza regolamentare della stessa senza che si sia provveduto altrimenti, la salma di cui trattasi verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione Comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a darne preavviso agli interessati.

ARTICOLO 37 - SEPOLTURE IN CAPPELLE ED EDICOLE PRIVATE (MODALITÀ TERMINI E PRESCRIZIONI)

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

2. Nelle cappelle di famiglia e nelle edicole funerarie è consentita la costruzione di ossari, cinerari e di loculi.

3. Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne titolo secondo le norme del successivo articolo 38.

4. Dalla data di stipulazione dell'atto di concessione cimiteriale decorrono i termini di 5 anni per la presentazione della richiesta di concessione edilizia e del relativo progetto.

5. Dalla data di notificazione della concessione edilizia decorrono sei mesi per l'inizio dei lavori, i quali devono essere ultimati nel termine di dodici mesi dal loro inizio.

6. I termini previsti dal comma precedente sono prorogabili dal Sindaco, per le sepolture in corso d'opera, a richiesta e per motivi da valutarsi dall'Amministrazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Per il periodo di proroga viene applicata la penale mensile del 2% del corrispettivo della concessione.

7. Qualora il Concessionario non rispetti i termini fissati dai precedenti commi 1, 2 e 3, la concessione si intende decaduta ed il Comune provvederà al rimborso del prezzo pagato all'atto della domanda, ridotto del 30% con l'esclusione delle spese contrattuali.

8. Il provvedimento di decadenza sarà notificato al concessionario; se trattasi di area con parziale opera in corso, le opere eventualmente esistenti resteranno acquisite dal Comune senza alcun rimborso, ma il concessionario ha diritto di recuperare il materiale a piè d'opera non ancora utilizzato, da effettuarsi non oltre sei mesi dalla notifica.

9. Le domande per ottenere il permesso edilizio per la costruzione di cappelle ed edicole funerarie e/o effettuare interventi edilizi sulle medesime, devono essere presentate con le modalità prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il rilascio del permesso a costruire è subordinato al pagamento di una cauzione, a garanzia della regolare esecuzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alle proprietà comunali o private, dell'importo previsto nel tariffario vigente distinto per tipologia.

10. Il deposito cauzionale previsto dal comma precedente verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale o il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

11. Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

12. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore.
13. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico potrà richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni che riterrà necessari e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Edilizia.
14. I singoli progetti devono essere approvati dal competente Ufficio Tecnico sentita la Commissione Edilizia.
15. Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno venire accolte nel sepolcro.
16. Le sepolture private non possono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
17. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del competente Ufficio Tecnico, con le modalità previste dai precedenti commi.
18. All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
19. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.
20. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire i restauri e le opere che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuni od indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; ad eliminare eventuali infrazioni connesse. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle edicole funerarie che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e subordinate al versamento della cauzione di cui al comma 9. Se i titolari della concessione o loro aventi causa sono più di uno rispondono in solido dei diritti e doveri inerenti, e qualsiasi iniziativa o decisione in merito a detto esercizio dovrà essere approvata dalla totalità dei concessionari o da un delegato di essi, munito di procura.

ARTICOLO 38 - DIRITTO DI SEPOLCRO

1. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.
2. Il diritto di uso delle sepolture private di famiglia è riservato alla persona del Concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, ovvero dai suoi eredi, con una apposita dichiarazione resa ai sensi della Legge 4/01/1968 n. 15, da presentare al Servizio Comunale di Polizia Mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, autorizzerà la sepoltura.
6. Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario, e dei suoi eredi, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito benemerienze nei confronti del concessionario.
7. I casi di convivenza di cui al comma precedente, verranno valutati di volta in volta dal competente Ufficio Comunale, in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 5, ed alle risultanze anagrafiche.
8. L'eventuale condizione di particolare benemerienza nei confronti del concessionario, ovvero dei suoi eredi, va comprovata con apposita dichiarazione, resa ai sensi della Legge 4/01/1968 n. 15, del concessionario stesso, depositata presso il servizio Comunale di Polizia Mortuaria almeno due anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura. Qualora il decesso si verifichi prima del decorso dei due anni, potrà essere consentita la tumulazione provvisoria di cui all'articolo 40.

9. Al di fuori di quanto stabilito dall'articolo 40 rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura, tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, inoltre nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione dagli aventi diritto.

ARTICOLO 39 - DIVISIONE

1. I contitolari di una tomba possono richiedere al Comune, con istanza da formularsi in base all'art.21 D.P.R. 28/12/2000, n.445, la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. In relazione a queste istanze si possono determinare gli oneri di manutenzione.
2. La rinuncia da parte di un contitolare, se avviene a favore dell'altro, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare nei modi previsti dal primo comma del presente articolo.
3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, i concessionari di un'unica concessione possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R.285/1990.
6. Non e' consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.
7. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione.
8. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
9. Ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 285/1990 non ha validità nei confronti dell'Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.

ARTICOLO 40 - TUMULAZIONE PROVVISORIA IN TOMBA DI FAMIGLIA

1. La tumulazione provvisoria in sepoltura di famiglia può essere autorizzata esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) quando il richiedente dimostri di aver ottenuto in concessione un'area cimiteriale per edificare la propria tomba;
 - b) quando il Cimitero Comunale risulti carente di loculi;
 - c) quando, trattandosi di persona che si trovava in condizioni di particolare benemerita nei confronti del titolare della concessione, ovvero dei suoi eredi, non siano ancora trascorsi, alla data della tumulazione, i due anni previsti dal comma 8 dell'art. 38.

La relativa autorizzazione è concessa previo assenso formale del concessionario.

2. La tumulazione provvisoria è consentita per una durata non superiore a quella prevista per l'ultimazione dei lavori della tomba nel caso di cui al punto 1), sino alla realizzazione di nuovi loculi nel caso di cui al punto 2), ovvero sino alla scadenza dei due anni nel caso di cui al punto 3).

3. Colui che richiede la tumulazione provvisoria, dovrà dichiarare formalmente, all'atto della domanda, di essere a conoscenza che in ogni caso, alla scadenza regolamentare della stessa senza che si sia provveduto altrimenti, la salma di cui trattasi verrà inumata in campo comune a cura dell'Amministrazione Comunale, senza che quest'ultima sia tenuta a darne preavviso agli interessati.

TITOLO IV – SEPOLTURE AD USO PRIVATO

ARTICOLO 41 - CONCESSIONI

1. La concessione consiste nel diritto d'uso delle sepolture in terra, in loculi edificati dal comune, di aree per tombe di famiglia, di cellette ossario e di cellette cinerarie, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale vigente e nei limiti della disponibilità esistente.
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione, da stipularsi tra il Comune ed il concessionario davanti al Segretario Generale, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la sua durata;
 - c) le generalità del concessionario;
 - d) la salma destinata ad esservi accolta, nel caso di sepoltura individuale; i criteri per la loro precisa individuazione, nel caso di sepolture per famiglie o collettività, con riferimento al presente regolamento;
 - e) la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione;
 - g) per le tombe di famiglia o collettività, nel caso vi siano due concessionari, l'eventuale riparto dei posti. Tale riparto deve essere effettuato contestualmente alla concessione e può essere modificato solo su richiesta congiunta di entrambi i concessionari, con stipula di appendice al contratto. In mancanza di riparto determinato dai concessionari, il diritto di fruire dei posti si intende attribuito per metà ad ogni concessionario; ove la ripartizione in parti uguali non sia possibile, l'attribuzione delle quote avverrà a sorteggio. I concessionari sono tenuti in solido al pagamento della tariffa.
5. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizioni testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
7. La concessione di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie potrà essere fatta a persone residenti nel Comune, a persone nate nel Comune e non residenti, a persone che non sono nate, ma in precedenza hanno avuto la residenza e a persone non nate e mai state residenti applicando le maggiorazioni previste dal tariffario vigente. Le cellette ossario sono sempre concesse senza alcuna maggiorazione, per i resti di salme sepolte nel Cimitero di Leini.

ARTICOLO 42 - MODALITÀ PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda in bollo al Sindaco, in carta legale, indicando il tipo di concessione e gli estremi di identificazione del loculo, celletta o dell'appezzamento di terreno (area cimiteriale).
2. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare: l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente, l'importo delle spese, bolli e dei diritti contrattuali, nonché delle tasse e delle imposte relative all'atto stesso.
3. La domanda di concessione comporta di diritto la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
4. La concessione viene formalizzata da apposito atto amministrativo con rogito del Segretario Generale dell'Ente o mediante scrittura privata autenticata, da stipularsi fra il Comune e il concessionario.
5. In particolare per le aree cimiteriali si continuerà a seguire le modalità della stipula dell'atto pubblico amministrativo; per le concessioni di loculi e cellette si seguirà la modalità della stipula della scrittura privata autenticata.

ARTICOLO 43 - CONCESSIONARI

1. Il concessionario è costituito dalla persona che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza. Il concessionario può essere rappresentato nella stipula del contratto da un procuratore speciale.
2. Ogni sepoltura per famiglie o collettività non può avere più di due concessionari.
3. Nelle sepolture per famiglie, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo ed alle persone della sua famiglia.
4. La concessione di loculi, cellette ossario e cellette cinerarie potrà essere fatta a persone residenti nel Comune, a persone nate nel Comune e non residenti, a persone che non sono nate, ma in precedenza hanno avuto la residenza e a persone non nate e mai state residenti applicando la maggiorazione prevista dal tariffario vigente. Le cellette ossario sono sempre concesse senza alcuna maggiorazione, per i resti di salme sepolte nel Cimitero di Leini.
5. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione e dai progetti, se richiesti.

ARTICOLO 44 - CONCESSIONI PER INUMAZIONI

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento; sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione (99 anni).
2. Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

ARTICOLO 45 - CONCESSIONI PER TUMULAZIONI

1. Le concessioni relative alle sepolture private a tumulazione sono le seguenti:
 - a) loculi costruiti dal Comune, la durata della concessione è fissata in anni 15 (eventualmente rinnovabile per ulteriori 5) per i loculi aerati e 40 per i loculi stagni tradizionali (eventualmente rinnovabili per ulteriori 20);
 - b) cellette ossario per la raccolta di resti mortali, la durata della concessione è fissata in anni 40;
 - c) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato, la durata della concessione è fissata in anni 40.
2. Nel loculo può essere accolto un solo feretro.
3. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo che è effettuata direttamente dal Comune. Sono a carico del Concessionario i costi della scritturazione, del portafotografie e fotografia, del portafiori e del lumino, l'apertura e la chiusura del loculo. Dette opere, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 35, dovranno essere fatte eseguire dal concessionario nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento e dal D.P.R. 10.09.1990 n.285 e s.m.i..

ARTICOLO 46 - CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Due famiglie possono avere in concessione una medesima area per sepoltura di famiglia. Nell'atto verranno fissate le rispettive quote con l'indicazione specifica dei loculi, delle cellette ossario o cinerarie di pertinenza.
4. La concessione di aree per la costruzione di cappelle e di edicole funerarie può essere assegnata sia a residenti che a non residenti. In quest'ultimo caso deve ricorrere almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) che il concessionario sia nato a Leini;
 - b) che il concessionario sia stato residente a Leini. La condizione citata deve essere provata con riscontro anagrafico.
5. La durata della concessione di aree cimiteriali per la costruzione di cappelle e di edicole funerarie è fissata in anni 99
6. In caso di concessione di area in favore di un soggetto non residente, i prezzi saranno soggetti all'applicazione di una maggiorazione come stabilito da tariffario vigente.

ARTICOLO 47 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune provvederà ad affiggere, un anno prima della scadenza della concessione, apposito avviso all'albo pretorio e all'albo posto nel Cimitero, l'elenco delle concessioni in scadenza.
2. La mancata richiesta di riconferma, da farsi almeno tre mesi prima della scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati ed i manufatti posti sulle suddette sepolture cadranno in proprietà del Comune.
3. Il Comune provvede alla liberazione dei resti mortali; in base al diverso grado di mineralizzazione, saranno inumati o collocati nell'ossario comune, sempre che non venga richiesto il collocamento in apposito loculo o celletta, previa stipula di apposita concessione mediante scrittura privata.

ARTICOLO 48 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.
2. Il rinnovo della concessione dei loculi e cellette avviene automaticamente, previa disponibilità, mediante il pagamento della relativa tariffa da parte del concessionario o del rappresentante della concessione.
3. Alla scadenza delle concessioni relative a sepolture di famiglia, i concessionari o i rappresentanti della concessione, ed i loro successori potranno richiedere la conferma della sepoltura, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.

ARTICOLO 49 - REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma del D.P.R. 285/1990, le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle salme dalla vecchia tomba alla nuova.
3. L'Amministrazione darà notizia della decisione presa al concessionario, se noto, oppure mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. Al concessionario è riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario.

ARTICOLO 50 - CESSIONE E RINUNCIA, NUOVE CONCESSIONI

1. Qualora il Concessionario intenda restituire al Comune il loculo o celletta non ancora occupati si avrà rinuncia con rimborso dell'importo della concessione stessa al momento della stipulazione, con esclusione delle spese contrattuali, accessorie ed eventuali maggiorazioni con le seguenti modalità:
Loculi stagni e cellette con concessione quarantennale:

- a) se la restituzione avviene entro il quinto anno della concessione, riduzione del 30%;

- b) se la restituzione avviene fra il sesto ed il decimo anno della riduzione del 50%;
- c) se la restituzione avviene oltre il decimo anno dalla concessione il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Loculi aerati con concessione quindicennale:

- a) se la restituzione avviene entro il secondo anno della concessione, riduzione del 30%;
 - b) se la restituzione avviene fra il terzo ed il quinto anno concessione, della riduzione del 50%;
 - c) se la restituzione avviene oltre il quinto anno dalla concessione il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.
2. Nulla è dovuto per la restituzione di loculi o cellette già occupati, le cui salme, resti o ceneri siano state rimosse. Il loculo o celletta rimasti vuoti rientrano nella piena disponibilità del Comune.

3. Per quanto attiene le aree cimiteriali, la rinuncia ha effetti diversi in base allo stato dell'area stessa:

- a) AREE LIBERE. Il concessionario di area per sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, e sempre che non si sia verificata decadenza per mancata utilizzazione, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, ottenendo il rimborso dell'importo versato per la concessione con esclusione delle spese e dei diritti contrattuali ridotto del 30%.
- b) AREE CON PARZIALE COSTRUZIONE. Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al precedente comma ed il concessionario ha diritto al recupero delle opere in soprasuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia. A discrezione dell'Amministrazione si può anche utilizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta ottenga in concessione dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 37 del presente regolamento.
- c) AREE CON OPERE FINITE. Il concessionario può rinunciare alla concessione di aree con opere finite, con diritto al rimborso del valore delle opere. Le opere sono valutate dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'importo versato per la concessione sarà restituito al concessionario nelle seguenti misure: 70% per le rinunce effettuate entro cinque anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione, 50% per le rinunce effettuate entro i dieci anni. Nessun rimborso spetta per le rinunce avvenute dopo i dieci anni dalla stipulazione dell'atto. Le aree con opere finite che hanno fatto oggetto di rinuncia a concessione, saranno nuovamente assegnate, da parte del Comune, a terzi richiedenti, seguendo la normale procedura per la concessione di aree. Oltre all'importo della concessione dovrà essere versato l'importo del valore delle opere, determinato nei modi sopraindicati.

ARTICOLO 51 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione per le sepolture può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura per famiglia o collettività risulti in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura. Per lo stato di abbandono, occorre dimostrare che le opere esistenti sono in condizioni di fatiscenza, con pericolo di rovina e in contrasto col decoro del luogo.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma è adottata previa diffida al concessionario o suoi aventi causa in quanto reperibili. In caso di irreperibilità si procede con pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio ed al cimitero per la durata di tre mesi. Nel caso in cui il buono stato della sepoltura non sia ripristinato entro tre mesi dalla ricezione della diffida o dall'inizio della predetta pubblicazione si procederà a termini del comma seguente.

3. Per effetto della dichiarazione di decadenza, le salme ospitate nella sepoltura verranno inumate, se non ancora mineralizzate; se la mineralizzazione invece è compiuta, i resti verranno collocati nell'ossario comune, lasciando così libera la sepoltura per nuove concessioni. Gli originari concessionari o il rappresentante comune potranno chiedere in concessione appositi loculi o cellette ossario per riporvi le salme e i resti estumulati.

ARTICOLO 52 - VIGILANZA DEL SINDACO – ORDINE DELLE CONCESSIONI

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso ed alla trasmissione dello stesso.
3. Per l'assegnazione delle aree per costruzione di tombe, dei loculi e delle cellette, si seguirà l'ordine di arrivo delle domande, distintamente per le diverse tipologie di tombe. Le aree, i loculi e le cellette saranno assegnate con provvedimento del responsabile del servizio.
4. Le tariffe saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale in relazione alle diverse tipologie di concessioni.

TITOLO V – CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 53 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 30 marzo 2001, n. 130 e cioè attraverso:
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal presidente, od associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
4. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro medicali o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

6. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

7. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere può essere concessa solo se la richiesta è corredata:

a) dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a).

b) In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

8. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Comune. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003.

9. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;

b) essere avviati a cremazione.

10. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono:

a) permanere nello stesso tumulo;

b) essere avviati a cremazione;

c) essere inumati in quadrati appositi.

11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

12. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione, presso il cimitero comunale nonché presso l'albo pretorio comunale. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

13. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

14. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che siano portatori di radioattività.

15. L'Ufficiale di stato civile e l'A.S.L., sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

ARTICOLO 54 - TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno apposita targhetta in materiale non deperibile con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

2. L'urna contenente le ceneri deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, fermo restando le autorizzazioni richieste.

4. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali che ha autorizzato la cremazione e il terzo esemplare conservato da chi prende in consegna l'urna.

5. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla sepoltura in area cimiteriale, sia per tumulazione che per inumazione, all'affidamento o alla dispersione.

ARTICOLO 55 – MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale, in sepoltura di famiglia o loculo in relazione alla capienza sia o meno presente nello stesso loculo un feretro;

- la durata della tumulazione è prevista in 40 anni.

b) Interrata in area cimiteriale:

- sepoltura diretta a terra: la sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile ed inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la lenta dispersione delle ceneri nel terreno; L'inumazione è effettuata solo in apposita area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. La durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m.0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo; ogni fossa di inumazione di urna cineraria deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa;

- interrimento di urna cineraria: Le urne cinerarie possono essere interrate, su apposita area cimiteriale, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cm 40 x cm 40 x cm 40, costruite di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi La durata dell'interrimento è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;

- interrimento di urna cineraria in tomba a terra in campo comune già esistente con lapide marmorea: Le urne cinerarie possono essere interrate in tomba a terra già esistente in campo comune purché la tomba sia rivestita con lapide marmorea. L'urna dovrà avere caratteristiche costruttive simile a quelle per la tumulazione ma non dovrà superare le dimensioni di cm 30xcm 20xcm20 e verrà posta sotto la lastra marmorea della tomba a terra Il servizio di inumazione /interrimento delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;

c) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 56.

ARTICOLO 56 – AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

1. L'affidamento delle ceneri e le relative autorizzazioni sono disciplinate dalla legge 30.3.2001 n.130 e dal Decreto del Presidente della Repubblica su ricorso straordinario del 24 febbraio 2004, che accoglie il parere espresso dal Consiglio di Stato, Sezione I n. 2957/2002.

2. In caso di affidamento dell'urna per la sua custodia in domicili privati, le ceneri devono essere racchiuse in un contenitore stagno ed infrangibile fornito da chi effettua la cremazione, riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto, posto in un'urna perfettamente sigillata e riportante all'esterno, insieme ai dati anagrafici, un sigillo anti-effrazione di alta durabilità.

3. L'affidamento dell'urna può avvenire nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante:

a) disposizione testamentaria (testamento per atto di notaio o testamento olografo, entrambi da pubblicarsi);

b) dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Leini, quale Comune di decesso o di residenza del defunto, resa dal coniuge o in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

4. In tale ultimo caso, la dichiarazione deve essere resa:

a) dagli esercenti la potestà per i minori;

b) dai tutori per gli interdetti;

c) dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, nel caso in cui la persona titolare del potere di disporre del cadavere sia in condizioni di incapacità c.d. naturale, attestata da idonea certificazione medica.

5. La volontà del coniuge o dei parenti, purché non in contrasto con quella del defunto, deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale abilitato con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

7. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente.

8. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri la volontà del defunto è eseguita secondo le modalità indicate nell'art.74 e seguenti del C.C. .

9. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio.

10. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto individuato come affidatario. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune dove le ceneri sono custodite al momento della richiesta.

11. In caso di rinuncia e qualora non sia stata richiesta una diversa destinazione delle ceneri, l'urna dovrà essere consegnata al Cimitero comunale per la conservazione. In tal caso il servizio di custodia per il tramite del Comune provvederà a darne notizia al comune di residenza del defunto.

12. Il Comune, qualora sia richiesta la conservazione dell'urna all'interno del cimitero comunale, provvederà alla destinazione delle ceneri secondo le indicazioni del rinunciatario. In assenza di disposizioni, previo deposito nel Cimitero Comunale per 90 giorni, verranno poste nel cinerario comunale.

13. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a dare notizia al comune di residenza del defunto che provvederà ai sensi di quanto disposto al precedente punto.

ARTICOLO 57 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 56 può essere concessa su istanza del familiare avente diritto con annessa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 Legge 130/01), il quale deve garantire una destinazione stabile e le necessarie garanzie contro ogni profanazione;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna, che non potrà affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone a meno che non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla o venissero a cessare le condizioni per l'affidamento;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza e di essere disponibile alla consegna dell'urna cineraria all'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza se richiesta da questi in base a provvedimento giudiziario;
- g) l'obbligo di informare il comune di Leini della variazione di residenza entro il termine massimo di 30 giorni.

2. L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito territoriale del Comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le prescrizioni del medesimo non possono che risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale. Pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.

ARTICOLO 58 - DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri e le relative autorizzazioni sono disciplinate dalle legge 30 marzo 2001 n.130 e della legge della Regione Piemonte 31 ottobre 2007 n.20.

2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Stato Civile o funzionario delegato del Comune di Leini, quale comune di decesso o di residenza del defunto, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto, comprovata mediante:

- a) disposizione testamentaria (testamento per atto di notaio o testamento olografo entrambi da pubblicarsi);
- b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ex art. 620 cc);
- c) dichiarazione manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Leini, quale comune di decesso o di residenza del defunto, resa dal coniuge non separato con sentenza passata in giudicato, e in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
- d) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione, per coloro i quali risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

3. La dichiarazione di volontà oltreché dai soggetti indicati, deve essere resa nei casi particolari da:

- a) gli esercenti la potestà per quanto concerne i minori;
- b) i tutori per gli interdetti;

- c) il parente più prossimo e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, nel caso in cui la persona titolare del potere di disporre del cadavere sia in condizioni di incapacità c.d. naturale, attestata da idonea certificazione medica.
4. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
5. Nella richiesta di autorizzazione deve essere indicata la persona autorizzata alla dispersione; nel rispetto della volontà del defunto, la persona incaricata della dispersione delle ceneri può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente.
6. Qualora il defunto non abbia individuato la persona incaricata della dispersione delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita secondo le modalità indicate negli articoli 74 e seguenti del C.C.
7. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto individuare quale di loro si assume la responsabilità di disperdere le ceneri.
8. Nel caso in cui il soggetto incaricato della dispersione sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, questi deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
9. Resta valida la possibilità per il soggetto individuato come persona incaricata a disperdere le ceneri di rinunciare all'incarico attribuitogli. La rinuncia alla dispersione deve risultare da dichiarazione resa al Comune presso cui sono collocate le ceneri al momento della richiesta.
10. In questo caso l'urna dovrà essere consegnata al Cimitero Comunale per la successiva dispersione in natura o nel cinerario comune secondo la volontà espressa dal defunto. Qualora il defunto non abbia indicato il luogo ove effettuare la dispersione, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune. In tal caso il servizio di custodia per il tramite del Comune provvederà a darne notizia al Comune di residenza del defunto.

ARTICOLO 59 – LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri, sul territorio comunale, è consentita esclusivamente nei seguenti luoghi:
- a) nel cinerario comune presente nel cimitero, ai sensi dell'art. 80, comma 6 del D.P.R. 285/1990;
 - b) nell'area che a ciò verrà destinata appositamente individuata all'interno del Cimitero Comunale;
 - c) in aree private, poste al di fuori del centro abitato, con il consenso dei proprietari senza dar luogo ad alcun compenso o altra utilità in relazione al consenso alla dispersione.
2. La dispersione in natura è consentita fuori dal territorio comunale:
- a) in altri luoghi della Regione Piemonte nel rispetto di quanto disposto dalla Legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20;
 - b) in altri luoghi del territorio nazionale nel rispetto delle legislazioni regionali in vigore nel luogo e, in assenza, della Legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. In tal caso i soggetti incaricati alla dispersione sono tenuti a comunicare, con preavviso di dieci giorni, al Comune di destinazione delle ceneri e per conoscenza al Comune di Leini, le modalità di dispersione delle ceneri.
4. Qualora entro il predetto termine non pervenga un provvedimento di diniego la dispersione s'intende autorizzata.
5. Ai fini della dispersione nei fiumi, i fossi e corsi d'acqua presenti sul territorio comunale non sono ad essi equiparati.

6. Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicare alcun luogo ove disperderle, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dai soggetti individuati precedentemente, nell'ordine di priorità ivi indicato.
7. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
8. Nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
9. La dispersione in acqua deve avvenire mediante svuotamento in acqua dell'urna contenente le ceneri.
10. E' vietata la dispersione in aria (al vento).

ARTICOLO 60 – PROCEDURA PER LA DISPERSIONE

1. Ai fini dell'autorizzazione, il soggetto incaricato della dispersione deve presentare apposita istanza indicante i propri dati anagrafici e la propria residenza con annessa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui dichiara sotto la sua responsabilità:
 - a) il luogo, tra quelli consentiti dalle vigenti disposizioni, ove le ceneri saranno disperse;
 - b) il termine entro cui verrà eseguita la dispersione delle ceneri;
 - c) il luogo dove l'urna cineraria vuota verrà conservata o le modalità di smaltimento della stessa nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che in tal caso provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;
 - d) di essere disponibile alla consegna dell'urna cineraria all'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza se richiesta da questi in base a provvedimento giudiziario;
 - e) di avere piena conoscenza che in caso di autorizzazione alla dispersione non può essere variata la destinazione finale delle ceneri.
2. In caso di dispersione fuori da territorio comunale occorre allegare all'istanza l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri; nel caso di dispersione in area privata, al di fuori dei centri abitati, consenso scritto dei proprietari con annessa dichiarazione di non dar luogo ad alcuna attività comportante compenso o altra utilità in relazione alla dispersione.
3. L'atto di autorizzazione, che dovrà indicare la volontà del defunto di essere disperso, la persona incaricata di eseguire la dispersione e il luogo ove avverrà la dispersione delle ceneri, costituisce documento di accompagnamento delle ceneri ed è consegnata al soggetto incaricato della dispersione. Una copia di detta autorizzazione è conservata agli atti presso il Comune.

ARTICOLO 61 – SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, così come previsto dall'art.7 della legge regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007, sia nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario sia nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto, viene apposta nel cimitero comunale, in apposita area, una targa individuale che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Il costo per la fornitura della targa, che dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi secondo le prescrizioni che verranno fornite dal Comune, è a carico dei familiari del defunto o comunque di chi ha disposto per l'affidamento o la dispersione delle ceneri.
3. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.

ARTICOLO 62 – REGISTRI PER L'AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE

1. L'affidamento dell'urna cineraria e la dispersione delle ceneri avvenute in territorio comunale devono essere registrate a cura dell'Ufficio Stato Civile e Servizi Cimiteriali .

2. Nei registri devono risultare:

- a) i dati anagrafici e di residenza dell'affidatario o della persona incaricata della dispersione;
- b) i dati identificativi del defunto;
- c) il luogo di conservazione dell'urna cineraria in caso di affidamento e l'indirizzo del nuovo luogo di conservazione nel caso intervenissero eventuali variazioni nel luogo di conservazione;
- d) i recessi dall'affidamento;
- e) le date di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e le risultanze riscontrate;
- f) il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove è avvenuta la dispersione delle ceneri;
- g) il luogo di conservazione dell'urna cineraria vuota o le eventuali modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero.

TITOLO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 63 - ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le esumazioni consistono nella rimozione dei resti dalle sepolture in terra (inumazioni).
2. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri; le fosse liberate dai resti del feretro vengono utilizzate per nuove inumazioni. Sono regolate dal sindaco con proprio provvedimento, apposto anche al Cimitero, e si eseguono nelle prime ore del mattino e nelle ore di chiusura del cimitero.
3. L'Amministrazione Comunale avvertirà con pubblico manifesto posto vicino al campo interessato, nella bacheca del cimitero, nell'Ufficio di Stato Civile e all'albo pretorio del Comune, le esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.
4. Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi nota all'Ufficio di Stato Civile, comunicando il loro preciso indirizzo; la mancanza di richiesta, da parte degli interessati, della collocazione dei resti mortali in apposite cellette ossario, trascorso un anno dalla comunicazione esposta al Cimitero, costituisce legale presunzione di abbandono ed il Comune provvederà d'ufficio alla collocazione in ossario comune.
5. Le salme non completamente mineralizzate saranno oggetto di nuova inumazione in campo comune per un periodo minimo di cinque anni oppure cremate a richiesta dei familiari.
6. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco a norma. La mancanza di richiesta, da parte degli interessati, della collocazione dei resti mortali in apposite cellette ossario, trascorso un anno dalla comunicazione esposta al Cimitero, costituisce una legale presunzione di abbandono ed il Comune provvederà d'ufficio alla collocazione in ossario comune.
7. Le salme possono inoltre essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o su richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
8. In caso di richiesta di traslazione straordinaria di salma, il Servizio Cimiteriale accerta le relative cause di morte al fine di salvaguardare gli operatori da contatti con agenti patogeni infettivo-diffusivi. Qualora non sia stato possibile conoscere la causa della morte del deceduto da traslare vengono adottati i protocolli operativi di massima cautela.

9. Salvo per i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 84 del PDR 10 settembre 1990 n. 285, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e l'Autorità Sanitaria dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pericolo per la pubblica salute.

10. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorità giudiziaria prima di due anni dalla morte, vengono adottate le precauzioni igienico-sanitarie speciali stabilite dall'Autorità Sanitaria di concerto con il magistrato.

11. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa in materia.

ARTICOLO 64 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni consistono nella rimozione dei resti da sepolture in loculo; anch'esse possono essere ordinarie o straordinarie.

2. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private in concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

3. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.

4. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di estumulazione.

5. Le salme possono inoltre essere estumulate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria o previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle, su richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi.

6. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.

7. Le salme, che alla scadenza ordinaria risultano indecomposte, qualora non si possa rinnovare la concessione e non vi siano particolari richieste dei familiari, sono trasferite in campo comune previa effettuazione di un congruo numero di fori nella parte superiore della cassa metallica al fine di favorire il processo di mineralizzazione.

8. Non sono permesse estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre casse, salvo il caso in cui sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 65 - DIRITTI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

1. Le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, ad eccezione di quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al pagamento del diritto nella misura prevista dal vigente tariffario.

ARTICOLO 66 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio di Stato Civile, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita e intervenire all'esumazione stessa.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del responsabile del servizio di custodia.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 67 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.
2. E' facoltà del Comune, su istanza degli interessati, presentata prima della scadenza suddetta, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra, da parte degli aventi diritto, in considerazione della loro importanza artistica.
3. Parimenti è possibile autorizzare, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini entro il terzo grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, utilizzato per costruzioni o riparazioni nel cimitero.
5. I materiali che non possono essere reimpiegati nel cimitero possono essere venduti a licitazione privata: l'importo relativo è impiegato per opere di miglioramento generale e di miglioramento dei campi comuni.

ARTICOLO 68 - CAUTELE DA ADOTTARSI NELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

1. Prima di eseguire una esumazione od una estumulazione, si dovrà tenere conto del lasso di tempo durante il quale il feretro è stato inumato o tumulato, al fine di poter preliminarmente valutare la probabilità di trovare entro il feretro solo ossa o ancora la salma. La suddetta prescrizione diventa particolarmente rilevante soprattutto se il lasso di tempo calcolato dovesse ricadere nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, esaminata la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
3. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione ed estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione, quindi dovranno essere disinfettati secondo le indicazioni e sotto il controllo del servizio di igiene e sanità pubblica della A.S.L.

TITOLO VII - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO (ACCERTAMENTO DEI DECESSI, DICHIARAZIONE O AVVISO DI MORTE, ATTO DI MORTE)

ARTICOLO 69 - POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

1. La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti ed organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e delle strutture sanitarie locali, per quanto di competenza.

ARTICOLO 70 - ACCERTAMENTO DEL DECESSO E DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. L'accertamento del decesso viene svolto nel rispetto delle disposizioni statali e regionali (D.P.R. n. 285/1990 e L.R. n.ro 15/2011) e deve essere eseguito dal medico necroscopo o altro delegato

sanitario, che effettua la visita del cadavere e redige l'apposito certificato relativo all'accertamento della morte.

2. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, e non dopo le 30 ore dal decesso.
3. A seguito dell'accertamento del decesso, il medico, a norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934), ha l'obbligo di denunciare all'Ufficiale di Stato Civile la malattia che, a suo giudizio, ne sarebbe stata la causa entro le successive 24 ore. All'obbligo di denuncia sono soggetti anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
4. La denuncia della causa di morte viene redatta mediante compilazione di apposita scheda di morte ISTAT in duplice copia predisposta dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
5. La scheda deve essere compilata dal medico curante della persona deceduta o, in caso di decesso senza assistenza medica o di irreperibilità del medico curante, dal medico necroscopo o dalla guardia medica a seguito di presentazione di idonea documentazione e deve indicare le cause della morte.
6. La prima copia della scheda viene trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile che redige l'atto di morte, mentre la seconda deve essere inviata, entro 30 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
7. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'Ufficiale di Stato civile, quale primo destinatario della scheda di cui al comma precedente, deve darne informazione, immediatamente, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

ARTICOLO 71 - DICHIARAZIONE DI MORTE O AVVISO DI MORTE

1. La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato oppure, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. Nel caso di morte presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in struttura socio-sanitaria, il direttore, o chi ne è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'Ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del D.P.R. n. 396/2000.

ARTICOLO 72 - ATTO DI MORTE

1. L'Ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte dopo aver acquisito il certificato necroscopico relativo all'accertamento della morte e della denuncia della causa di morte redatta mediante compilazione del modello ISTAT di cui all'art. 70.
2. L'atto di morte, ai sensi degli artt. 11 e 73 del D.P.R. n. 396/2000, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto, il nome ed il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del dichiarante.
3. In qualunque caso di morte violenta non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
4. L'Ufficiale dello Stato Civile provvede, altresì, agli adempimenti previsti dagli artt. 81, 82 e 83 del D.P.R. n. 396/2000.

ARTICOLO 73 - SEGNALAZIONI PER SOSPETTO DI MORTE DOVUTA A REATO

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona, ai fini della autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato o quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze o nel caso non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli artt. 76, 77 e 78 del D.P.R. 396/2000.

ARTICOLO 74 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 Febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, i trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il medico può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, ove il medico curante lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero, ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, evitando mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

ARTICOLO 75 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 dell'Ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 70, 71 e 73 del presente Regolamento.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di età presunta di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ARTICOLO 76 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Asl competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ARTICOLO 77 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. Ricevuta la dichiarazione del Medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità con le norme di cui all'art. 74 dell'Ordinamento dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere od ossa umane, contemplate dal precedente articolo 76.
3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art.73, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

TITOLO VIII - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ARTICOLO 78 – LUOGO DI DEPOSITO DEL CADAVERE DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali, presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche a mezzo della Polizia Giudiziaria.

ARTICOLO 79 PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.
2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal precedente comma 1.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico, il periodo di osservazione può essere ridotto a meno di 24 ore.
4. Per il periodo del 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione, come definito dal punto 3.1 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n.24, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato all'art. 3.2 della stessa circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

ARTICOLO 80 - CONDIZIONI PER L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative a tutela della salute pubblica, in conformità all'art. 18 del D.P.R. n. 285/1990.

TITOLO IX - TRASPORTO DELLE SALME

ARTICOLO 81 – TRASPORTO FUNEBRE

1. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione del Responsabile del servizio o di suo delegato.
2. In ogni trasporto, sia all'interno del comune che da comune a comune oppure da stato a stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni del D.P.R. 285/90 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato a seguito di domanda degli interessati; tale domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione od alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.
5. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.
6. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

ARTICOLO 82 - TRASPORTI ALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato soggiace a diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.
2. In sede di attribuzione delle funzioni e compiti, a termini dell'art. 4 D. Lgs. 18/08/2000, n.267, con nota del Ministero della Salute in data 21/05/2002 n.400, le disposizioni relative alle attribuzioni in materia esercitate dal Prefetto, sono demandate al Sindaco quale titolare della competenza al rilascio dei passaporti mortuari (Convenzione di Berlino) o al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salma diretta a Paesi non aderenti alla Convenzione.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 83 - S ANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice Penale, ovvero contravvenzioni alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria - D.P.R. 285/1990, sono punite a sensi dell'articolo 7 Bis del T.U.E.L. 267/2000.

ARTICOLO 84 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute negli altri atti comunali relativi alla stessa materia anteriori al presente e con esso incompatibili.
3. L'applicazione delle norme, che si riconnettono principalmente alla gestione in concessione, inerenti le nuove modalità gestionali del servizio ed il conseguente sistema tariffario, sono subordinate all'avvio della gestione del progetto di finanza.

ARTICOLO 85 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme nazionali e regionali in materia di Polizia Mortuaria e di Igiene e Sanità Pubblica nonché il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità ed il Regolamento Edilizio.

